

T.R.G.A. TRENTO
ANNO GIUDIZIARIO 2013

Saluto:

- all'intera comunità trentina, alla quale è dedicato il nostro lavoro quotidiano, secondo quel principio di territorialità della Giustizia anche Amministrativa, che sta alla base dell'istituzione dei TAR, voluta dal nostro Costituente con l'art. 125 Cost.;
- alle Autorità, Religiose anzitutto, alle quali soprattutto in questi giorni ci lega un sentimento di vicinanza e partecipazione alle vicende storiche che sta vivendo la Chiesa e per essa il Sommo Pontefice;
- Poi a quelle Civili, Militari, Accademiche, che in terra trentina come sull'intero territorio nazionale si sforzano di tenere vivo il sentimento di appartenenza ad una società sempre più smarrita e confusa ;
- agli esponenti del mondo imprenditoriale e produttivo, della cooperazione, della società civile, che riescono, pur fra mille ostacoli burocratici e pesi fiscali, a mantenere ancora decoroso il livello di benessere del Paese;
- ai rappresentanti del mondo dell'informazione, i quali – nonostante la mia doverosa ritrosia per interviste personali – seguono con attenzione e competenza il lavoro di questo Tribunale, dandone sempre tempestiva e puntuale notizia, anche se talvolta non scevra da normali e comprensibili punte di sensazionalismo per episodi oggettivamente bagattellari, come nel caso della pausa caffè.

Saluto al Foro

Senza il quale il mestiere di Giudice sarebbe un' inutile astrazione.

Diceva Calamandrei nel suo Elogio dei giudici scritto da un avvocato " dovrebbero essere i giudici i più strenui difensori dell'avvocatura: poichè solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita

l'avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciata la loro missione di giustizia"

Chiedo pertanto scusa a tutti gli Avvocati, che ci onorano quotidianamente della loro presenza professionale, per qualche mia intemperanza sollecitatoria ad evitare richieste di rinvii di cause già fissate per l'udienza, immotivati o dell'ultimo momento; intemperanza dovuta esclusivamente alla mia perenne ansia di tenere costantemente a bada la mala bestia dell'arretrato.

Saluto alle altre Magistrature.

Particolarmente affettuoso, poiché ad esse ci lega la comunanza di essere, insieme a tanti altri servitori dello Stato, nella trincea della legalità, in tutti i suoi snodi, che per noi è soprattutto quello della legittimità dell'azione amministrativa.

Il ruolo del Magistrato, senza ulteriori aggettivazioni, è fondamentale per tenere alta la tensione morale di un Paese che non ha la cultura delle regole: infatti, ne scrive tante per non osservarne alcuna.

I momenti di grave crisi istituzionale che da troppo tempo il Paese sta vivendo evidenziano l'attualità di una frase del filosofo spagnolo José Ortega y Gasset, secondo il quale " una società non è tale senza un'aristocrazia ", direi senza aristocrazie, naturalmente non in senso censuario o sociale.

La Magistratura nella sua interezza e in tutte le sue articolazioni deve essere una di queste aristocrazie.

Di qui, la necessità di recuperare un sentire comune a tutte le magistrature, di recuperare quello che - con le parole del I° Presidente della Cassazione, Brancaccio, di qualche anno fa - dovrebbe essere un "costume comune" di tutti i Giudici, senza ulteriori qualificazioni, fondato sulla professionalità e sull'efficienza, sul riserbo e sul coraggio, sull'autonomia e sul senso del servizio.

Questo costume si concretizza in alcuni doveri specifici, che troppo spesso però vengono considerati come facoltativi, mentre dovrebbero essere oggetto di una più rigorosa autodisciplina, all'interno degli uffici giudiziari di

appartenenza e mediante una strategia propositiva e sistematica dei vari organi di autogoverno, con contatti diretti e continui con tali uffici.

Occorre che tutti noi magistrati rinsaldiamo il senso di appartenenza severa, rigorosa, impegnativa all'Istituzione Giudiziaria, che va rinsaldata in tutte le sue articolazioni, con conseguente abolizione di tutte le anomalie ordinamentali che intaccano il principio di unità funzionale delle Giurisdizioni, prima fra tutte quella, davvero incomprensibile, delle nomine di magistrati di natura non concorsuale .

Di questa necessità si è reso ben conto, d'altronde, lo stesso Governo Monti, il quale, se pure non ha saputo fare a meno di magistrati sparsi nei vari gangli del potere politico-amministrativo, ha adottato apprezzabili e da tempo auspiccate misure di contrasto al carrierismo extra magistratuale.

Infatti, la legge anticorruzione n. 190 dello scorso 6 novembre, dopo avere finalmente vietato a tutti i magistrati di svolgere attività arbitrale - stante gli abusi e le concentrazioni di considerevoli patrimoni individuali in capo a pochi cui essa ha dato luogo nei decenni passati - (art. 1 comma 18 L. n. 190 cit.) – ha imposto a tutti i magistrati di essere collocati momentaneamente (ma fino ad un massimo di dieci anni !) fuori ruolo per tutta la durata di incarichi extragiudiziari “ apicali o semiapicali” (?): art. 1, comma 66 L. n. 190, cit.; seppure con l'esclusione dei magistrati membri di Governo o titolari di “ cariche elettive “.

1 - Quest'anno non ho predisposto una relazione scritta sull'andamento della Giustizia Amministrativa in genere e, in particolare, di quella Trentina, essendomi limitato a pubblicare i dati statistici del TRGA, con l'ausilio prezioso ed encomiabile di tutto il personale, a cominciare dal Sig. Segretario Generale del TRGA, dr. Giovanni Tanel .

Tra i motivi di questa mia scelta – oltre quello di non voler annoiare eventuali lettori con considerazioni ripetitive sullo spettacolo non esaltante che offrono molti esponenti delle nostre classi dirigenti o aspiranti tali – c'è, anzitutto,

l'intenzione (che già so illusoria e velleitaria) di attirare l'attenzione di tutto il Paese e dei suoi Governanti nazionali e locali sull'ennesima legge che sta strangolando l'intera Giustizia amministrativa e, con essa, una parte pulsante, ancora viva e produttiva, della Società italiana.

2 - Mi riferisco all'incremento del "contributo" (in realtà una tassa) a carico di chi vuole ricorrere al G. A. , disposto dall'art. 1, comma 25, della legge di stabilità 2013, 24-12-2012, n. 228.

Questa normativa, che ha portato le tipologie della misura del contributo c.d. unificato da 4 a 14 (7 in primo grado e 7 in appello), è tecnicamente complicata, fatta dei consueti rimandi criptici a precedenti leggi. Di essa cercherò di esporre una sintesi significativa e esemplificativa, ma di essa la gente, al di là di ogni tecnicismo, avverte subito l'iniquità quando si tratta di dover mettere pesantemente mano ai portafogli prima di poter chiedere giustizia.

3 - Il contributo unificato – introdotto dal Governo Prodi con l'art. 21, comma 4, del decreto legge c.d. Bersani (D.L. 4-7-2006 n. 223) e già innalzato dal Governo Berlusconi con l'art. 37 comma 6 del D.L. 6-7-2011 n. 98 - dopo la novella del Governo Monti è rimasto a € 300,00 solo per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi, per i ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione e per i giudizi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi per ottemperanza del giudicato.

Già questo tributo " minore " è irragionevole, antidemocratico, incostituzionale sotto più di un profilo, in quanto imposto a chi fa valere diritti fondamentali della persona di rango costituzionale e comunitario, ovvero a chi ha dovuto subire le angherie e la cocciuta pervicacia di amministrazioni - o centri di potere economico ad esse equiparati - a mantenere comportamenti non trasparenti e sordi alle istanze del cittadino di emanare, senza cingolamenti,

il provvedimento richiesto o di rilasciare la documentazione da lui ritenuta utile per esigenze di controllo e verifica sulla bontà dell'azione amministrativa. Non si tratta di un contenzioso minore.

Questo TRGA si è dovuto ripetutamente occupare e preoccupare di siffatti comportamenti, in particolare del diniego alle istanze di accesso ai documenti, come quello opposto dalla soc. AutoBrennero ad esibire l'elenco delle carte di libera circolazione autostradale: sent. n. 305/2012 .

4 - La tassa aumenta, invece, da € 1.500 a € 1.800 per tutti i giudizi in cui si applica il rito abbreviato con termini ridotti a metà, di cui al lunghissimo elenco dell' art. 119 codice del processo amministrativo (Espropriazioni, scioglimento consigli comunali, collaboratori e testimoni di giustizia, ecc.).

5 - Gli incrementi più consistenti, tuttavia, vengono apportati in materia di appalti.

Il contributo unificato, già fissato nella misura unica di € 4.000 dall'art. 37, comma 6 lettera s), del d.l. n. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, è stato adesso articolato nel modo seguente:

€ 2.000 quando l'importo posto a base d'asta dalle stazioni appaltanti: art. 14 T.U. n. 115/2002 è pari o inferiore a euro 200 mila;

€ 4.000 per le cause di valore compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;

€ 6.000 per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro.

6 - Per tutti i processi amministrativi in materie diverse da quelle sopra elencate si passa (eccetto le cause di pubblico impiego in cui il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a circa 30.000 €, per le quali il c.u. è ridotto alla metà) da 600 a 650 euro .

Il contributo – almeno secondo l'applicazione delle Segreterie del CdS - aumenta a € 650 anche per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che nella storia dei nostri istituti di tutela contenziosa si era

sempre caratterizzato e giustificato - nel suo obiettivo anacronismo - per la sua assoluta gratuità.

7 - Gli importi sopra indicati aumentano ulteriormente del 50% per il giudizio di appello, per proporre il quale occorre quindi sborsare, sempre in materia di appalti pubblici, rispettivamente 3.000, 6.000 e 9.000 € .

8 - Tutto ciò non è ancora bastato al nostro legislatore, il quale ha previsto una sorta di sanzione occulta o indiretta nel caso di impugnazioni al Consiglio di Stato dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili.

Non è improbabile che i colleghi di Palazzo Spada sollevino questione di costituzionalità per questo ulteriore gabello, tanto più irragionevole ed odioso in quanto sottratto, nella sua applicazione, ad ogni valutazione sulla causa e sui motivi della reiezione o dell'inammissibilità !

9 - Queste cifre comporteranno un'ulteriore fuga dalla Giustizia Amministrativa, soprattutto in materia di appalti.

Infatti, considerando ad esempio la fascia intermedia di gare, quella del valore da 200.000 a 1.000.000 €, il ricorso in primo grado con il successivo appello costerà all'impresa ricorrente 10.000 € (4.000+6.000), che diventano addirittura 15.000 (6.000+9.000) per lo scaglione di valore superiore.

Ove, poi, si propongano motivi aggiunti, ovvero ricorso incidentale, gli importi del c.u. si pagano DI NUOVO integralmente, raggiungendo (e potendo superare) la somma di € 12.000 per il solo giudizio al TAR in tema di appalti di fascia "alta" (in realtà abbastanza irrisoria per le gare di lavori o di forniture o di servizi pluriennali). Non si tratta di ipotesi sporadiche !!!

Infatti, la ricorrenza statistica di motivi aggiunti e ricorsi incidentali in questo settore di contenzioso è assai elevata. Costituisce, infatti, una necessità processuale quella di impugnare, oltre il provvedimento di esclusione dalla gara, anche i verbali della Commissione aggiudicatrice acquisiti

successivamente in corso di causa ed il provvedimento finale di aggiudicazione ad altra impresa.

10 - Il tutto, senza contare le giuste parcelle dell'avvocato, la condanna alle spese in caso di soccombenza e l'ulteriore aggravio del contributo in caso di omessa indicazione – certo non imputabile al cittadino - dell'indirizzo di posta elettronica o di fax da parte del difensore.

11 - La novellata disciplina del contributo unificato per il processo amministrativo – già di per sé criticabile nella sua originaria modulazione - presta il fianco a ulteriori critiche di incostituzionalità.

Anzitutto, evidentemente, rispetto agli artt. 24 e 113 Cost., i quali, quando sanciscono che " tutti " possono " sempre " agire avanti ai Giudici per tutelare i propri diritti ed interessi legittimi, non ammettono di commisurare – come invece fa il c. u. - l'universale diritto di difesa alla capacità economica del soggetto che si ritenga – e spesso a ragione – ingiustamente colpito dall'azione delle pubbliche amministrazioni o centri di potere economico ad esse equiparati.

Poi, all'art. 3 Cost, sotto più profili:

a) anzitutto, per disparità di trattamento con il processo civile e tributario, ove la misura del contributo è assai più tenue e gradata ;

b) in secondo luogo, per irragionevolezza rispetto ai principi, anche di fonte comunitaria, di concorrenza e libertà di iniziativa economica, peraltro dichiaratamente perseguiti con ripetuti interventi dallo stesso Governo Monti (il decreto legge " Cresci Italia " n. 201 del 6 dicembre 2011; la L. n. 27/2012 sulla liberalizzazione delle tariffe professionali ; il decreto legge c.d. " Sviluppo " n. 83 del 6 giugno 2012; ecc.). Infatti, stante l'aumentato costo della Giustizia, i piccoli-medi imprenditori saranno costretti a prestare acquiescenza ai provvedimenti delle stazioni appaltanti di esclusione dalle gare o di non aggiudicazione dell'appalto.

Ancora, con l'art. 97 Cost., nel momento in cui, abbassando il livello del controllo giurisdizionale su istanza di parte, l'amministrazione potrà sentirsi libera di incrementare i già numerosi comportamenti non virtuosi o addirittura penalmente illeciti; le amministrazioni, infatti, saranno ancor meno preoccupate di eventuali iniziative giurisdizionali innanzi al TAR .

12 - In definitiva, i TTAARR, da sempre considerati i Giudici dell'Economia italiana, rischiano di diventare i Giudici delle sole oligarchie imprenditoriali.

13 - Si tratta di preoccupazioni giustamente e legittimamente crescenti soprattutto nel ceto forense, il quale è comprensibilmente preoccupato – e non penso solo per motivi egoistici – degli effetti che certamente produrrà l'aggravio economico del ricorso alla Giustizia Amministrativa.

Intendo solo ricordare, tra le molteplici iniziative assunte dal Libero Foro, quella, recentissima, attivata dall'Associazione veneta degli Avvocati Amministrativisti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per far constare la surrettizia (ma incontrovertibile) violazione del diritto a un ricorso effettivo combinata con la violazione di fatto del diritto di accesso a un tribunale (articoli 6 e 13 della CEDU).

14 - Le esposte amare riflessioni si rafforzano, poi, con il sentimento di sconcerto che sta montando in tanti Giudici ed Avvocati seri, preparati ed affezionati al loro ruolo. Si tratta del sentimento originato dalla constatazione che alla confezione di siffatte normative inique ed irragionevoli contribuiscono non poco anche nostri colleghi, amministrativi, contabili ed ordinari, che prestano la loro opera negli Uffici legislativi e nei Gabinetti ministeriali, i quali pensano che con l'incremento dei tributi giudiziari, oltre a problemi di cassa, possano risolversi soprattutto quelli del macigno dell'arretrato da smaltire, scoraggiando nuove azioni pretestuose o temerarie.

Ora - in disparte il fatto principale che la temerarietà dell'azione va valutata caso per caso, con apprezzamento *ex post* del Giudice (semmai con una

pesante condanna alle spese) e non con una presunzione generale *ex ante* del legislatore - una siffatta "*occasio*" o "*ratio*" normativa ha del surreale.

Tanto per fare un esempio ricavato dal nostro recente contenzioso in tema di *slot machine*, è come se si volesse risolvere il fenomeno delle dipendenze da gioco, con le relative patologie fisiche e psichiche, aumentando il numero degli apparecchi e richiedendo a tutti i ludopatici un pesante tributo aggiuntivo solo per entrare nelle sale giochi; ovvero – ricorrendo ad un'immagine popolare abusata ma sempre valida – come se si volesse far pulizia in una tinozza gettando l'acqua sporca insieme al bambino che vi si è lavato.

ANALISI DEI DATI

Prima causa di contenzioso sono i giudizi di ottemperanza (pag. 15 della Relazione)

LEGGE PINTO (n. 89/2001) che riconosce al cittadino il diritto ad un indennizzo per la eccessiva durata del processo, qualunque ne sia stato l'esito.

La Legge Pinto per la finanza pubblica è uno dei tanti vergognosi enigmi: in senso letterale, nel senso che non si sa a quanto ammontino i relativi costi.

Da un dato tratto dalla Rassegna dell'Avvocatura dello Stato del 2011 risulta che nel 2008 i costi della Legge per l'erario sono stati di 81 milioni di €, ma c'è chi dice 32 e chi 111. Dopo quell'anno il buio più assoluto su dati neppure certi ed affidabili. Basti pensare che nelle note integrative al bilancio statale per il triennio 2013-2015 relative al Ministero della Giustizia viene riportato, per l'anno 2013, uno stanziamento irrisorio di 51 Mln €. Si tratta di somme anche non credibili, se pensiamo che per l'anno 2011 il Ministero della Giustizia aveva richiesto, per le esigenze connesse alla Legge Pinto 205 milioni di euro, mentre il Ministero dell'Economia ne aveva assegnati soltanto 20 e che esse sono inferiori a quelle spese di cinque anni prima, a fronte di un contenzioso cresciuto in maniera esponenziale e destinato ancor più a crescere.

Il D.L. 22-6-2012, n. 83, recante " Misure urgenti per la crescita del Paese " (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui art. 55 ha introdotto modifiche alla citata legge n. 89 del 2001, in gran parte recependo, nella sostanza, con puro atteggiamento notarile, consolidate

acquisizioni della Giurisprudenza europea, di legittimità e di merito circa i criteri temporali e patrimoniali della liquidazione, ma senza andare all'origine delle cause dell'accumularsi dell'arretrato dei processi per almeno tentare di rimuoverle con misure a costo zero il fenomeno, come maggiori e mirati controlli sugli uffici giudiziari generatori di cause ex legge Pinto.

In base alla constatazione che la novella di giugno 2012 non ha alleviato il peso del contenzioso per ottemperanza abbiamo ripreso a segnalare tale situazione di gravissimo sperpero di risorse pubbliche, connesso ad incomprensibili ritardi nel dare spontanea esecuzione ai decreti delle CdA , trasmettendo copia delle sentenze di ottemperanza alle seguenti Autorità:

- sig. Presidente della Repubblica;
- sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;
- sig. Ministro della Giustizia;
- sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- sig. Presidente della Corte dei Conti;
- sig. Presidente del Consiglio di Stato.
- al Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti.

Anche se sinora – con la sola esclusione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti - non abbiamo avuto riscontro alcuno, speriamo che lo stillicidio di questo Tribunale riesca almeno ad intaccare la pietra dei palazzi romani.

APPALTI

Insieme all'urbanistica è il filone che dà ancora (con l'incognita futura del c.u.) più lavoro ai giudici amministrativi, trentini compresi.

Come potete vedere dai prospetti statistici i ricorsi avverso i procedimenti di gara rappresentano formalmente il terzo fattore di contenzioso, in realtà il secondo, essendo il primo alimentato solo da ricorsi per Legge Pinto.

A questa vastità numerica si accompagna un'elevata difficoltà di studio e redazione delle sentenze, dovuta alla complessità ed incertezza legislativa, che la codificazione del 2006, con il d. lgs. n. 163, ha solo in parte diradato.

Basti pensare che nel 2012 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è dovuta intervenire con ben nove decisioni sulle varie tematiche dei procedimenti di gara: dal requisito della regolarità contributiva, alla dichiarazione di insussistenza di sentenze di condanna anche con riferimento agli amministratori nell'ultimo triennio di aziende o rami d'azienda acquisiti dalla società partecipante alla gara; dalla necessità di specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati sia per raggruppamenti verticali che orizzontali, alle conseguenze della tardività delle richieste di rinnovo delle attestazioni SOA; dagli effetti dell'annullamento giurisdizionale di un'esclusione da gara sulle modalità di rinnovazione della stessa, al termine per impugnare l'aggiudicazione della gara (sentenze, in progressione: nn. 1, 8, 10, 22, 26, 17, 30, 31 del 2012).

Anche il TRGA ha dovuto risolvere questioni complesse, quali:

- a) l'uso della modulistica predisposta dalla stazione appaltante allegata ai bandi di gara, la quale, se da un lato rende omogenee le offerte, ne semplifica l'esame e riduce il rischio di errori da parte dei partecipanti, per altro verso deve essere redatta in modo chiaro ed esauriente, perché crea un vincolo di responsabilità nelle amministrazioni, generando nei concorrenti una fiducia nell'operato della Stazione appaltante che deve essere tutelata contro eventuali atteggiamenti rigoristici e formalistici, purché ciò non leda il principio della par condicio (sent. n. 42/2012);
- b) la natura e le caratteristiche dell'attestazioni SOA, con la conseguente necessità che essa sia posseduta per intero, in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria, senza possibilità di frazionamento della stessa per categorie di lavori minori di quelle stabilite dal bando (sent. breve n. 90/2012);
- c) l'irrilevanza di lacerazioni o rotture dei plichi contenenti le offerte, quando esse, ad un esame concreto da parte della commissione, si rivelino inidonee a

consentire la manomissione della documentazione contenuta nei plichi medesimi (sent. n. 121/2012);

d) la tempistica per la redazione dei verbali delle operazioni di gara, secondo un criterio di contestualità relativa e non assoluta (sent. n. 241/2012);

e) l'illegittimità di gare per aggiudicazione di servizi bancari di " pronti contro termine ", quando vi sia già un contratto di tesoreria che ricomprende quel servizio, anche se a condizioni meno remunerative per l'amministrazione (sent. n. 316/2012).

Dall'esperienza maturata in questi dodici mesi si è rafforzata in noi l'opinione che buona parte del contenzioso derivi anche dalla incapacità delle stazioni appaltanti di predisporre bandi chiari, precisi, completi e conformi alle norme di legge statale e provinciale, nonché alle più recenti ed autorevoli acquisizioni giurisprudenziali.

Al contrario, abbiamo dovuto purtroppo registrare bandi confezionati secondo schemi lacunosi, illegittimi, talvolta cervellotici per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte più vantaggiose, spesso capziosi laddove si cita un indirizzo giurisprudenziale isolato e di comodo.

Ancora più nefasta si rivela l'abitudine di inserire nei bandi la clausola di proroga alla scadenza del contratto, soprattutto negli appalti di servizi (ristorazione, informatica, pulizia, assistenza socio-sanitaria): ciò che determina un fenomeno di trattativa privata occulta ed indiretta, contraria a tutti i principi comunitari ed interni.

Sarebbe pertanto buona regola che le amministrazioni si dotassero, anche in forma associata o consorziata, di strutture amministrative particolarmente esperte in materia di appalti, composte da funzionari giovani e rigorosamente selezionati con severe procedure concorsuali.

GOVERNO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Si tratta di materie connaturali, anzi essenziali alle bellezze ed ai pregi del territorio trentino, per il quale vige una disciplina legislativa sufficientemente adeguata per preservare queste terre dagli attacchi ben noti della speculazione edilizia e dell'economia tecnologica, che in nome di una malintesa e deviata nozione di sviluppo, pretenderebbero di sottrarre, per le loro concupiscenze, aree sempre più vaste di un territorio limitato, sensibile e "pregiato", le cui "peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali" vanno conservate "contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio economiche" (art. 57 LP Urbansitica).

Il TRGA si è ripetutamente preoccupato di salvaguardare i principi di conservazione e valorizzazione del patrimonio territoriale trentino, secondo il criterio di effettività dei bisogni .

In particolare, oltre le sentenze in materia di installazione di impianti radio base, di impianti di produzione di energia elettrica da biogas in zone agricole primarie, di strutture alberghiere, di case per vacanza (es.: sent. n. 378/2012; n. 246/2012), mi preme ricordare, anche per le sue similitudini (seppur assai meno drammatiche) con la vicenda ILVA di Taranto, il ricorso introdotto da un'acciaieria contro il provvedimento di riesame d'ufficio dell'AIA rilasciata pochi anni prima; provvedimento con cui si imponevano, ai sensi della LP Trento n. 24/2010, limiti di emissioni più rigorosi rispetto a quelli autorizzati in precedenza.

Con la sentenza n. 368/2012 il TRGA ha respinto il ricorso, osservando come la nuova legislazione provinciale, nel prevedere la fissazione di maggiori limiti di flusso di massa di inquinanti aeriformi, dà attuazione, a livello locale, ai principi contenuti nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), fra cui quello di salvaguardia delle situazioni particolari locali che, con specifico riguardo alle peculiarità del territorio trentino, giustificano l'adozione di forme di tutela (e quindi limiti) più restrittivi. Si è osservato, al riguardo, che il – consentitemi di dire – nostro territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di valli alpine, nelle quali la libera dispersione degli inquinanti risulta pesantemente condizionata da fattori geografici e climatici -

IN CONCLUSIONE, ritengo che il TRGA anche nell'anno passato abbia cercato di fare il suo dovere con scrupolo, laboriosità e diligenza.

Non credo si tratti di affermazioni auto celebrative, trovando esse conforto nei dati statistici, da quali emerge che su 308 sentenze solo 41 sono state appellate e di queste sono state riformate 3 contro le 8 confermate, con un calo verticale degli appelli accolti dal CdS rispetto agli anni precedenti; altri 24 appelli sono ancora da decidere (pag. 20 Relazione).

Anche la laboriosità dei magistrati trova conforto nelle cifre sui ricorsi trattati da ciascuno e sui tempi medi di deposito delle sentenze (pag. 20).

Per quanto mi riguarda, continuerò - con il soccorso dei colleghi e del personale - a mantenere alta la guardia contro l'arretrato e la lentezza dei processi, ribadendo l'analogha promessa fatta l'anno scorso, il cui mantenimento ci ha portato ad avere a fine anno un " arretrato " di 38 cause, che saranno fissate per il merito nei prossimi giorni, quando i riti delle cerimonie saranno finiti e tutti potremo tornare a lavorare a pieno ritmo.